COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 765

Disegno e proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837);

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (*Urgenza*) (2778) 765

PRESIDENTE 765

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (3836) 766

PRESIDENTE 766, 767

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 766, 767

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZANIBELLI e PATRINI: Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) (3368) . . . 769

PRESIDENTE . . . 769, 770, 771, 772, 773, 774

PAG.

DEL CASTILLO, *Relatore* . 769, 770, 771, 772, 773, 774

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 773

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Nucci e Sabatini.

Rinvio della discussione del disegno e delle proposte di legge: Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837); Mazzoni ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (*Urgenza*) (2586); Laforgia ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (*Urgenza*) (2778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3837: « Aumento del contributo a carico dello Stato

per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 », e delle proposte di legge n. 2586 d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani », e n. 2778 di iniziativa del deputato Laforgia ed altri: « Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani ».

Il Relatore, onorevole Nucci, non potendo partecipare per motivi familiari ai lavori della Commissione, mi ha pregato di rinviare la discussione di questi provvedimenti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (3836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi *X* e delle sostanze radioattive ».

In merito a questo provvedimento, la volta scorsa la Commissione aderì alla richiesta del Governo di rimandare di qualche giorno l'esame degli emendamenti presentati dall'onorevole Fada. Oggi il Governo è in grado di sciogliere le proprie riserve.

Passiamo all'esame del disegno di legge.

Il relatore propone di modificare il titolo del disegno di legge come segue:

« Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi *X* e delle sostanze radioattive ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Fada, propone di modificare l'articolo unico in articolo 1, rimanendo invariato il testo. All'articolo unico, che diventa articolo 1, non vi sono proposte di modifica.

Ne do lettura:

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.

I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1° gennaio 1966; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1965.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Fada, propone di aggiungere il seguente articolo 2:

« L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissato nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute nelle retribuzioni dei medesimi radiologi.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo propone di modificare il secondo comma di detto articolo come segue:

« La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologici. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per il 1967 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni l'articolo 2 rimane così formulato:

« L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1967.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo definitivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge:

PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1966

APPARECCHI RADIOLOGICI.

A) *Di diagnostica:*

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	21.000
2) installati presso studi privati di radiologia . . .	»	16.000
3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	12.000

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private » 22.700

2) installati presso studi privati . . . . . » 15.000

Sostanze radioattive in uso:

per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie . . . » 50

quota fissa oltre i 1.000 millicurie . . . . . » 450

Il relatore, onorevole Fada, propone di modificare detta tabella come segue:

PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1966

APPARECCHI RADIOLOGICI.

A) *Di diagnostica:*

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 30.000

2) installati presso studi privati di radiologia . . . » 10.000

3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico . . . . . » 5.000

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private » 22.500

2) installati presso studi privati . . . . . » 5.550

Sostanze radioattive in uso:

per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie . . . » 50

quota fissa oltre i 1.000 millicurie . . . . . » 450

Pongo in votazione la tabella, così modificata.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Zanibelli e Patrini: Integrazioni e modificazioni legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) (3368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3368, di iniziativa dei deputati Zanibelli e Patrini, « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) ». Il Governo chiese, come i colleghi ricorderanno, in merito all'esame di detto provvedimento, un breve rinvio. Presentò successivamente alcuni emendamenti, sui quali ora il relatore, onorevole Del Castillo, riferirà alla Commissione.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Mi pare che gli emendamenti proposti dal Governo possano essere senz'altro accolti, in quanto migliorano, da un punto di vista tecnico, la proposta di legge. L'unica innovazione sostanziale che riscontriamo negli stessi è quella relativa alla fissazione di un'anzianità minima (due anni) per ottenere il diritto alla pensione di invalidità. Nel testo originario non esisteva alcun termine di tempo. Peraltro, trattandosi di norma, che si collega ad un principio generale, credo che la stessa possa essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1. Ne dò lettura:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 18 luglio 1962, numero 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) è sostituito dal seguente.

« L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è obbligatoria per tutti i Veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli Albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V. è inoltre obbligatoria per tutti i Veterinari di età inferiore agli anni 65, anche se non iscritti all'Albo professionale, che firmino o rilascino certificati o attestazioni per le attività di ufficio o professionali elencate al terzo comma dell'articolo 16 e per quelli che siano incaricati del servizio di ispezione e vigilanza presso mattatoi o laboratori privati.

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i Veterinari non iscritti negli Albi professionali.

I Presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi Albi professionali.

I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare all'Ente entro 15 giorni, con gli estremi della deliberazione adottata, i nominativi dei Veterinari incaricati del servizio di ispezione e vigilanza presso mattatoi o laboratori privati ».

Il Governo ne propone la soppressione.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera *e*);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo;

f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) ed *e*) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera *e*), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il Governo propone di sdoppiare il punto *e*) in:

« *e*) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;

f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale ».

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica introdotta dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 2, modificando in correlazione le successive lettere e i riferimenti, risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera *f*);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;

f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di Amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera *f*), vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro ».

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

ART. 3.

L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori, nella misura di lire 48.000 annue, dovuti da tutti gli iscritti sino al compimento del 65° anno di età. Il Veterinario che si iscriva all'Ente dopo il compimento del 40° anno di età dovrà versare un contributo di tardiva iscrizione pari a cinque volte il contributo annuo previsto;

b) la percentuale dell'uno per cento, su reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente sull'imposta di Ricchezza mobile categoria *C 1*;

c) i contributi indiretti costituiti dalla apposizione di marche su certificati ed attestazioni rilasciati dai Veterinari sia per le attività di ufficio, che per tutte le attività professionali. Il contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n,. 1256, nonché quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Le marche sono emesse dall'Ente nel valore di lire 50 e devono essere applicate sui certificati o attestazioni sopra descritti;

d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) la marca per certificazioni o attestazioni professionali da lire 500;

f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

L'importo delle marche di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*), sarà a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti e deve essere versato all'E.N.P.A.V da parte di chi, sanitario o Ente, effettivamente introita i proventi derivanti dal rilascio dei certificati ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 65° anno di età. Detto contributo può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;

b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di Ricchezza Mobile categoria *C 1;*

c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonché quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi di cui alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti ».

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura:

ART. 4.

L'articolo 18 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Per la riscossione dei contributi indiretti previsti dal precedente articolo 16, lettera *b*), l'E.N.P.A.V. emette marche nei valori di cui allo stesso articolo 16 e conformi al modello approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le marche sono fornite, a cura dell'Ente, agli Ordini professionali provinciali, per la distribuzione agli interessati, e agli Istituti di Credito o rivenditori di valori bollati, presso i quali potranno essere acquistate ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse ».

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo predisposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

ART. 5.

L'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età, indipendentemente dall'anzianità contributiva dell'iscritto, nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di riversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, i superstiti del pensionato. Tale diritto si consegue il giorno successivo al decesso del pensionato.

Hanno pure diritto alla pensione di riversibilità i superstiti dell'iscritto che avranno provveduto al riscatto delle annualità necessarie per il raggiungimento di 15 anni di contribuzione. Il predetto diritto si consegue un mese dopo il decesso dello iscritto e dopo il pagamento dell'imposta del riscatto che dovrà essere versato in unica soluzione.

I superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto.

La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenuti posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dello iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che lo Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio Medico ».

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

I primi tre comma dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di

iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.

I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo predisposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6.

L'articolo 25 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Durante il primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore agli anni 50 il raggiungimento dell'anzianità minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia. Nel caso di morte dell'iscritto che abbia effettuato il riscatto di anzianità ma non conseguito il diritto a pensione, spetta ai superstiti la pensione di riversibilità (pensione indiretta).

Per ogni anno da riscattare l'iscritto, o i superstiti dovranno versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per cento del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria *C 1* degli ultimi 5 anni, oltre ad una quota pari allo 0,50 per cento del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria *C 2* degli ultimi 5 anni.

L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo ne propone la soppressione.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

La facoltà di riscatto concessa ai superstiti dell'istituto deceduto, per conseguire il diritto alla pensione di riversibilità, di cui all'articolo 22, terzo comma, è estesa anche ai superstiti degli iscritti deceduti fra il 2 ottobre 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge che non hanno fruito dei benefici di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 91.

Per l'effettuazione del riscatto, si seguono le medesime modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

« Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 2 ottobre 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 ».

DEL CASTILLO, *Relatore*. Propongo che all'inizio dell'articolo 7, predisposto dal Governo, si sostituiscano le parole « tra il 2 ottobre 1962 » con le altre: « tra il 21 marzo 1958 », in modo che tale beneficio sia esteso anche a tutte le vedove e a tutti i superstiti di coloro che sono deceduti tra il 21 marzo 1958 e il 2 ottobre 1962. I casi a cui si estenderebbe la norma non sono molti e si compie in tal modo un atto di giustizia.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In linea di principio il Governo non è contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Del Castillo, ma chiede che gli sia lasciato il tempo di valutare il numero di queste vedove e la spesa che ne deriverà.

PRESIDENTE. In attesa che il Governo sciolga la sua riserva, possiamo accantonare l'articolo 7.

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura:

ART. 8.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di Amministra-

zione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

L'Assemblea nazionale dell'Ente, potrà altresì deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne dò lettura:

ART. 9.

L'ammontare delle pensioni è soggetto a revisione qualora si sia verificata una variazione superiore al 20 per cento del costo della vita, desunta dal bilancio nazionale completo, calcolato e pubblicato per ciascuno anno, dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'applicazione di quanto stabilito al comma precedente sarà subordinato all'avvenuto adeguamento dei contributi, secondo quanto stabilito dal comma successivo.

La misura dei contributi è soggetta a revisione in relazione alle risultanze della gestione ed al fabbisogno dell'Ente da accertare ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

Il Governo propone di sopprimerlo.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne dò lettura:

ART. 10.

La mancata applicazione della marca sui certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 16, comporta per l'Ente il diritto ad esigere una penalità minima di lire 500 sino ad un massimo di lire 5.000 per ogni singola evasione, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, lettera *c*), della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente altro:

ART. 10.

La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

DEL CASTILLO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11 della proposta di legge. Ne dò lettura:

ART. 11.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potrà nominare, che avranno la facoltà di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne dò lettura:

ART. 12.

Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimane sospesa l'approvazione dell'articolo 7, in attesa che il Governo sciolga la riserva in ordine all'emendamento presentato dal relatore.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO